

**MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE
MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO**

Testo Vigente	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Costituzione, sede e fondatori</p> <p>1. È costituita la “Fondazione Museo della Antichità Egizie di Torino”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n.6. La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e del presente Statuto.</p> <p>2. La Fondazione ha la durata di trenta anni.</p> <p>3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.</p> <p>4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino, di seguito denominato “Museo”, comprese le relative dotazioni e collezioni e da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziari finalizzate alla costituzione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Costituzione, sede e fondatori</p> <p>1. È costituita la Fondazione Museo della Antichità Egizie di Torino, di seguito denominata Fondazione, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n.6. La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e del presente Statuto.</p> <p>2. La Fondazione ha la durata di trenta anni.</p> <p>3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.</p> <p>4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino, di seguito denominato “Museo”, comprese le relative dotazioni e collezioni e da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziari finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si</p>

del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività e a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da cinque membri, di cui:
 - a) Il Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
 - b) Uno designato dal Presidente della Regione Piemonte;
 - c) Uno designato dal Presidente della Provincia di Torino;
 - d) Uno designato dal Sindaco di Torino;
 - e) Uno designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di Amministrazione anche coloro che hanno incarichi di

impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività e a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da cinque membri, di cui:
 - a) Il Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
 - b) Uno designato dal Presidente della Regione Piemonte;
 - c) Uno designato ~~dal Presidente della Provincia di Torino~~ **dalla Fondazione CRT**;
 - d) Uno designato dal Sindaco di Torino;
 - e) Uno designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di Amministrazione anche coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei

amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
5. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:
 - a) Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali;
 - b) Un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino;
 - c) Un membro effettivo designato dalla Fondazione CRT;
 - d) Un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) Un membro supplente designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la

singoli Fondatori.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
5. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:
 - a) Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali;
 - b) Un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte, ~~Provincia di Torino~~ e Comune di Torino;
 - c) Un membro effettivo designato **congiuntamente** dalla Fondazione CRT **e dalla Compagnia di San Paolo**;
 - d) Un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) Un membro supplente designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. Il Collegio dei revisori verifica

<p>corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.</p> <p>3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il Collegio dei Revisori informa immediatamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>	<p>l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.</p> <p>3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il Collegio dei Revisori informa immediatamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>
---	---